

C.N.F., Sent., 25 maggio 2018, n. 52

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. TIZIA, nat a OMISSIS il OMISSIS (C.F.: OMISSIS), avverso la decisione in data 24/9/14 , con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di X le ha inflitto la sanzione disciplinare della radiazione; la avv. Tizia è comparsa personalmente;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente; Udita la relazione del Consigliere avv. Sempronio;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma della decisione;

Inteso la Tizia, la quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

Con comunicazione del 24.02.2012 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di X trasmetteva al Consiglio dell'Ordine procedente copia integrale della sentenza della Corte d'Appello di X n. [OMISSIS]/2011, dep. il [OMISSIS].2012, con cui l'Avv. [TIZIA] veniva condannata alla pena complessiva di anni tre e mesi sei di reclusione; pena così rideterminata, ritenuto il vincolo della continuazione dei fatti di cui alla pronuncia emessa dal GUP presso il Tribunale di X del [OMISSIS].2010 e dal GUP dello stesso Tribunale del [OMISSIS].2010, entrambe impugnate. Il COA, a seguito della precitata comunicazione della Procura, sospendeva il procedimento disciplinare, in attesa della definitività della sentenza della Corte d'Appello, oggetto di ricorso per Cassazione.

Con sentenza dell'[OMISSIS].2013 la Suprema Corte dichiarava inammissibile il ricorso e pertanto il Consiglio dell'Ordine con provvedimento del 14.05.2014, notificato il 12.06.2014, revocava la sospensione del procedimento disciplinare fissando la seduta di prosecuzione per il 24.09.2014.

Precedentemente lo stesso COA di X, con delibera del 13.01.2010, aveva aperto nei confronti del legale formale procedimento disciplinare per violazione dei doveri di probità, dignità e decoro per essersi resa imputabile di comportamenti non colposi che hanno violato la legge penale di cui ai capi di imputazione alla stessa contestati con l'ordinanza di applicazione di misura cautelare del GIP del Tribunale di X del [OMISSIS].2009, ipotizzando i seguenti reati: "A) art. 416 c.p. per essersi associata allo scopo di commettere più delitti di cui all'art. 497 bis c.p. di falsità in sigilli pubblici, falsità in atti e di truffa. Con l'aggravante per [TIZIA] di avere promosso e organizzato l'associazione. B) artt. 81 cpv 4 c.p., 497 bis, comma secondo, c.p. per avere in più occasioni, fabbricato o formato i seguenti documenti di identità falsi: carta di identità n. [OMISSIS], apparentemente rilasciata dal Comune di X intestata a [OMISSIS]; carta di identità n. [OMISSIS], apparentemente rilasciata dal Comune di X intestata a

[OMISSIS]; carta di identità n. [OMISSIS] apparentemente del Comune di X intestata a [OMISSIS]; tutte persone

inesistenti. C) art. 81 c.p.v., 468 c.p. per avere, in più occasioni, contraffatto sigilli di enti pubblici e di uffici pubblici; in particolare; 1. timbro e sigillo del capo settore dell'Ufficio personale dell'Azienda Ospedaliera Piemonte apposti su un fasullo attestato di rapporto di impiego tra la inesistente [OMISSIS] ed il citato ente pubblico; 2. timbro e sigillo dell'Agenzia delle Entrate apposti su un fasullo certificato di attribuzione di codice fiscale intestato alla inesistente [OMISSIS]; 3) sigillo dell'Università degli studi di X, apposto su un certificato fasullo attestante un rapporto di impiego e la retribuzione percepita dalla inesistente [OMISSIS]; 4) timbro e sigillo del Ministero delle Finanze apposti su un fasullo tesserino di codice fiscale intestato alla inesistente [OMISSIS]; 5. sigillo dell'Azienda Ospedaliera [OMISSIS] apposto su un certificato fasullo attestante un rapporto di impiego e la retribuzione percepita per il mese di ottobre della inesistente [OMISSIS]; D) art. 640 c.p. per avere con artifici e raggiri consistiti nel presentarsi alla [ALFA] spa come [OMISSIS], medico presso l'Ospedale Y di X, facendo uso della carta di identità fasulla di cui capo B) e della documentazione fasulla indicata al capo B) riconducibile alla inesistente [OMISSIS], induceva in errore la finanziaria sulla solvibilità se si faceva erogare a titolo di finanziamento la somma di €. 40.645,35 conseguendo un ingiusto profitto con pari danno per la persona offesa. Reati accertati in X tra il novembre del 2008 ed il giugno del 2009.”

Nella seduta di prosecuzione del 24.09.2014 venivano acquisite agli atti del procedimento disciplinare tutte le comunicazioni ricevute dalla Procura della Repubblica con i provvedimenti allegati; le sentenze penali di primo e di secondo grado nonché quella della Corte di Cassazione.

Chiusa l'istruttoria, ritenuta la responsabilità disciplinare dell'Avv. [TIZIA], vista la gravità dei fatti per cui era procedimento, ne disponeva la radiazione dall'Albo. Nel corpo del provvedimento impugnato il COA di X poneva alla base del giudizio di colpevolezza disciplinare i fatti oggetto del procedimento penale coincidenti con quello disciplinare.

L'Avv. [TIZIA] ha proposto ricorso avverso il provvedimento del COA di X del 24.09.2014, notificato il 13.04.2017, reso nel procedimento disciplinare n. 15/2012. La Tizia, con la impugnazione tempestiva, ha chiesto che il CNF accogliesse il ricorso chiedendo, in via principale, dichiararsi la nullità o, comunque, la inesistenza del provvedimento sanzionatorio; in via subordinata, applicarsi la sanzione disciplinare meno afflittiva.

Il ricorso si fonda sostanzialmente su un unico motivo con il quale viene eccepita l'incompetenza in ambito disciplinare del Consiglio dell'Ordine di X al momento della emissione della pronuncia e, comunque, dopo il mese di gennaio 2015, data di entrata in vigore del regolamento del Consiglio Nazionale Forense istitutivo dei Consigli distrettuali di disciplina.

Si lamenta inoltre la violazione dell'art. 59 della Legge professionale (procedimento disciplinare) circa l'obbligo di immediata lettura del dispositivo alle parti e dell'indicazione del termine di impugnazione, nonché la violazione del termine di deposito nei trenta giorni. Ancora, l'Avv. [TIZIA], evidenzia che i fatti oggetto del procedimento disciplinare attengono alla sfera privata e comunque si sostiene la insussistenza delle violazioni deontologiche addebitate. Inoltre, la Tizia, eccepisce la nullità della decisione per carenza di motivazione in ordine al presupposto che dovrebbe legittimare la sanzione. Da ultimo ritiene eccessiva la sanzione rispetto ai fatti addebitati.

DIRITTO

Il ricorso depositato dall'Avv. [TIZIA] deve ritenersi privo di fondamento e pertanto deve essere rigettato.

a) Sulla nullità del procedimento disciplinare per difetto di giurisdizione del COA. Mancanza del potere disciplinare.

Sostiene la Tizia che il COA di X non aveva il potere disciplinare al momento di adozione della decisione emessa il 24.09.2014. Cioè dopo l'entrata in vigore del regolamento CNF istitutivo di Consigli distrettuali di disciplina. E comunque, a maggior ragione, detto potere, era mancante al momento del deposito del provvedimento disciplinare avvenuto l'11.04.2017.

Tale assunto è errato posto che la competenza in materia disciplinare, dopo le modifiche apportate al R.D.L. n. 1578/1933, dal D.lgs n. 369/1944, dal D.lgs n. 382/1944 ed ancora dal D.lgs n. 72 del 1946, apparteneva al Consiglio dell'Ordine che tiene l'Albo in cui il professionista è iscritto, quanto al Consiglio dell'Ordine nel cui ambito territoriale è avvenuto il fatto per cui si procede.

Va osservato in proposito che neppure l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 138/2011 che stabiliva la delegificazione dei vigenti ordinamenti professionali, ha inciso sulla competenza in materia disciplinare dei COA (Cass. SS.UU. 29.05.2014, n. 12064). Inoltre i Consigli distrettuali di disciplina, istituiti con la legge professionale n. 247 del 2012, ed insediatosi non sono divenuti immediatamente operativi trovando, nelle more, applicazione la previsione di cui all'art. 65, comma 1, secondo cui “fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente Legge, si applicano se necessario ed in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate”. Il regolamento del CNF in materia di procedimento disciplinare e consigli distrettuali di disciplina, n. 2 del 21.02.2014, è entrato in vigore il 01 gennaio 2015.

In ultima analisi non può essere in dubbio la competenza del COA di X in materia disciplinare in relazione ai fatti per cui si procede secondo la normativa sopra richiamata e secondo lo stesso parere della Commissione consultiva del CNF n. 30 del 10.04.2013.

Sotto altro profilo va detto che le decisioni disciplinari devono essere sottoscritte, come nel caso in questione, dal Presidente e dal Segretario che hanno

partecipato alla seduta di deliberazione, la cui data risulta nel corpo della decisione a nulla rilevando l'eventuale cambiamento della composizione del Consiglio al momento della pubblicazione della decisione stessa. In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione e lo stesso CNF con pronuncia n. 401/2016 e n. 16/2015.

b) Sul valore da assegnare alla sentenza penale di condanna per i medesimi fatti di cui al procedimento disciplinare.

E' pacifico in giurisprudenza che la sentenza irrevocabile di condanna resa in sede penale acquista in sede disciplinare efficacia di cosa giudicata ex art. 653 c.p.p., sia per quanto riguarda la materiale sussistenza dei fatti, la loro liceità penale e la loro commissione da parte dell'imputato, fatta salva la facoltà del Giudice disciplinare di compiere una valutazione autonoma sulla base del materiale probatorio disponibile (CNF 23.07.2015, n. 128 e 20.02.2012, n. 14).

c) Sulla rilevanza disciplinare dei fatti attinenti alla sfera privata e sulla sussistenza delle violazioni deontologiche addebitate.

Anche sul punto la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata in senso conforme ritenendo che le condotte disciplinarmente rilevanti non attengono solo all'esercizio della professione, ma debbano necessariamente estendersi alla condotta privata in relazione ai doveri di probità, dignità e decoro di cui all'art. 5 del previgente Codice deontologico e trasfusi nell'art. 8 del nuovo Codice. Ciò sul presupposto che il bene da tutelare è costituito dall'immagine dell'avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria (CNF 27.07.2016, n. 247). I concetti di probità, dignità e decoro, costituiscono doveri generali e concetti guida, a cui si ispira ogni regola deontologica giacché essi rappresentano le necessarie premesse per l'agire degli avvocati, e mirano a tutelare l'affidamento che la collettività ripone nella figura del legale, quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attività.

Per quanto concerne poi la sussistenza delle violazioni deontologiche addebitate già si è detto sulla valenza probatoria del giudicato penale. Per quanto riguarda la volontarietà della condotta, l'aspetto è stato affrontato dal COA di X a pag. 6 della motivazione del provvedimento impugnato. Qui appare sufficiente rilevare, in punto di volontarietà o consapevolezza dell'agente che per la sussistenza dell'elemento psicologico è sufficiente la "suitas" della condotta, intesa come volontà consapevole dell'atto che si compie, dovendo la coscienza e la volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico, e quindi, dominarlo.

d) Sulla eccessiva gravosità della sanzione disciplinare applicata e sulla mancata indicazione dei criteri utilizzati per la determinazione della sanzione.

Il Consiglio, nel confermare il giudizio di responsabilità disciplinare dell'Avv. [TIZIA], ritiene che la sanzione inflitta della radiazione sia sicuramente adeguata alla gravità dei fatti contestati.

Peraltro la mancata indicazione, da parte del Consiglio territoriale, dei criteri per la scelta e la quantificazione della sanzione irrogata, non integra alcuna nullità della decisione, non sussistendo uno specifico obbligo di motivazione, ma esclusivamente un criterio di adeguatezza, in relazione alla offesa della dignità e del decoro della classe professionale che dal comportamento riconosciuto può derivare. Premesso comunque che l'eventuale carenza di motivazione del provvedimento del COA può essere supplita dal Giudice di Appello, si osserva quanto segue: la determinazione in concreto della sanzione disciplinare deve essere riferita alla gravità del fatto, al grado di colpa, alla sussistenza del dolo e al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita, ex art. 21 del Codice deontologico. Tenuto altresì conto delle aggravanti previste dall'art. 22 dello stesso codice (CNF 12.07.2016, n.188 – CNF 31.12.2015, n. 262).

All'Avv. [TIZIA] sono stati contestati fatti costituenti gravi reati quali l'associazione per delinquere, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, contraffazioni di pubblici sigilli e truffa in ordine ai quali è stata condannata con sentenza definitiva della Corte d'Appello di X alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione nonché al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali in favore della costituita Parte Civile.

Un comportamento del tutto antinomico che legittima la sanzione massima.

Tutto ciò premesso si ritiene adeguata la sanzione inflitta che in questa sede si conferma.

P.Q.M.

visto l'art. n. 50, del R.D.L. n. 1578/33;

il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 14 dicembre 2017.